

N° 8112/2006  
ref.

N. 31068/06 R.G.Caut.

### Il Giudice

- letto il ricorso presentato da [redacted] nipote *ex fratre* di [redacted] deceduta in [redacted] l'11/11/2005, diretto ad ottenere il sequestro giudiziario "di tutti i beni mobili ed immobili" di proprietà della *de cuius* come citati nel testamento olografo -pubblicato dal Notaio [redacted] in data 23/12/05- che la ricorrente intende impugnare per le incongruenze rilevate nella perizia allegata al ricorso;
- lette le memorie difensive di [redacted] [redacted] [redacted] indicati nel ricorso come possessori dell'immobile sito in [redacted], legato nel testamento al nipote della *de cuius* [redacted] deceduto nel gennaio 2006, nonché le memorie degli altri soggetti cui il ricorso è stato notificato dall'odierna istante quali eredi legittimi in caso di accertata nullità o inesistenza del testamento nonché le memorie dei terzi chiamati e degli intervenuti volontari;
- all'esito della discussione ed a scioglimento della riserva assunta a verbale il 4/10/06

### o s s e r v a

difettano i presupposti per l'accoglimento dell'invocato sequestro.  
La ricorrente invero allega, a sostegno della sussistenza del *fumus boni iuris*, una perizia grafologica di parte che, stante la opinabilità delle argomentazioni svolte per sostenere la non veridicità della sola

sottoscrizione apposta da mano aliena in calce al documento ritenuto genuino nell'intero testo la cui stesura è fatta risalire a periodi di tempo differenti, comporterà approfondite indagini peritali oggetto di futura CTU.

Ulteriore argomento addotto a sostegno del *fumus* è la asserita incongruità tra quanto riportato nel verbale di pubblicazione del testamento, laddove il Notaio attesta di ricevere la scheda procedendo alla pubblicazione su istanza di [REDACTED] e l'attestazione di ricezione in deposito fiduciario, dalle mani della stessa [REDACTED] del testamento olografo della *de cuius* rilasciata dal Notaio [REDACTED] il 12/9/02, cioè nella stessa data riportata nella scheda testamentaria (doc. 4 fascicolo [REDACTED]).

L'allegazione di tale circostanza, allo stato degli atti ed in assenza di prova -non fornita nè richiesta dalla ricorrente sulla quale gravava il relativo onere- circa la riferibilità o meno della ricevuta al testamento poi pubblicato, appare priva del connotato di falsità dalla stessa attribuitale ove si consideri che il deposito avvenne presso il Notaio, come accade frequentemente, a mero titolo fiduciario e non già nelle forme del deposito previsto dall'art. 620 IV comma c.c., con la conseguenza che il Notaio deve -in tali casi- rimanere in attesa dell'iniziativa di un interessato, in difetto della quale non potrebbe procedere alla pubblicazione.

L'assenza del requisito indefettibile rappresentato dal *fumus boni iuris* esime dal valutare l'ulteriore presupposto del *periculum in mora*.

N° 8412/2006  
refe

P.Q.M.

Visti gli artt. 670 e 669 *septies* c.p.c.


respinge il ricorso per sequestro giudiziario presentato da [REDACTED]  
[REDACTED]

Condanna la ricorrente a rimborsare alle controparti destinatarie della  
notifica del ricorso, con l'eccezione dei terzi intervenuti volontari

[REDACTED] e dei terzi chiamati [REDACTED]  
[REDACTED], le spese di lite liquidate, per ciascuna difesa, in € [REDACTED]

Si comunichi.

Milano, 6/10/2006.



Il Giudice ^  
Dott. Laura Tragni